Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 163

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Sabato 17 Giugno

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 260 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. È autorizzata pel 1871 una spesa straordinaria di 6 milioni sul bilancio del Ministero della Guerra, la quale verrà inscritta in due distinti capitoli, l'uno per tre milioni sotto la denominazione di « Fabbricazione di armi portatili di piccolo calibro a retrocarica e relative munizioni, » l'altro per tre milioni sotto la denominazione di « Lavori occorrenti alla difesa dello Stato, e fabbricazione di artiglierie di grosso calibro. »

Art. 2. Il Governo del Re ha facoltà di stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la convenzione contenuta nell'Allegato *A*.

I fondi che il Governo dovrà anticipare agli stabilimenti di credito incaricati del servizio del debito pubblico nel corrente anno 1871 saranno somministrati in biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Art. 3. Sono approvate le seguenti leggi:

1. Legge per il conguaglio dell'imposta fondiaria fra la provincia romana e le altre provincie del Regno, che costituisce l'allegato *B*.

2. Legge che modifica la tariffa doganale d'importazione per alcune merci, che costituisce l'allegato *C*.

3. Legge che impone una tassa di bollo sulle bollette di dogana e su quelle per il pagamento dei diritti marittimi, che costituisce l'allegato *D*.

4. Legge che sancisce una modificazione alla tariffa consolare, che costituisce l'allegato *E*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 16 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *A*.

Progetto di convenzione fra il Governo italiano e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Art. 1. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia somministrerà al Tesoro dello Stato a titolo di mutuo la somma di 150 milioni di lire in biglietti che sarà versata a misura delle richieste che ne farà il Governo.

Art. 2. La Banca Nazionale è dispensata dall'obbligo di tenere nelle sue casse la riserva metallica per l'ammontare dei biglietti mutuati al Tesoro a termini dell'articolo precedente.

Art. 3. A garanzia di detto mutuo il Governo terrà depositata nelle Casse della Banca Nazionale tanta rendita consolidata cinque per cento quanta al ragguaglio di lire 70 per ogni 100 di valore nominale corrisponda al debito dello Stato.

La rendita suddetta sarà prelevata da quella che il Governo è stato autorizzato ad alienare colla legge dell'11 agosto 1870, n. 5785, e colla legge 31 dicembre 1870, n. 6161, d'approvazione del bilancio di prima previsione del 1871.

Art. 4. Sulle somme di cui il Tesoro sarà debitore pel mutuo suddetto sarà liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse di centesimi 50 per ogni lire 100, nei tempi e modi stabiliti dall'articolo 9 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870.

Gl'interessi della rendita depositata presso la Banca saranno semestralmente devoluti al Tesoro.

Art. 5. Il *maximum* della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale suddetta, stabilito coll'articolo 4 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870 e coll'articolo 5 della convenzione approvata colla legge del 21 agosto 1870, è aumentato delle somme di cui il Tesoro è debitore in dipendenza della presente convenzione.

Art. 6. La restituzione alla Banca del mutuo, di cui nella presente convenzione, dovrà essere compiuta almeno tre mesi prima che la Banca riprenda il cambio in numerario de' suoi biglietti.

Art. 7. La presente convenzione avrà effetto quando sia stata approvata dal Consiglio superiore della Banca e dal potere legislativo.

Visto, *il Ministro delle Finanze*
Q. SELLA.

ALLEGATO *B*.

Legge per il conguaglio dell'imposta fondiaria fra la provincia romana e le altre provincie del Regno.

Art. 1. Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche già soggette all'imposta fondiaria nella sezione catastale romana (attuale provincia di Roma) è fissato in lire 3,329,223.

Però nell'anno 1872 il detto tributo è limitato in lire 2,989,764 e nell'anno 1873 e sino a che il riparto dell'imposta fondiaria è fatto secondo l'articolo 1 della legge del 28 maggio 1867, n. 3719, il detto tributo è limitato in lire 3,195,003.

Art. 2. Il contingente di cui all'articolo precedente sarà applicato in ragione dell'estimo censuario riveduto.

Il Governo provvederà entro il corrente anno alla pubblicazione ed attivazione dello stesso estimo riveduto, e darà le norme per le risoluzioni dei reclami.

L'aumento o diminuzione che in detto estimo risulterà dall'esito dei reclami, modificherà proporzionalmente il contingente fissato coll'articolo precedente.

Art. 3. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dalla imposta sui terreni, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

1. I cimiteri e le loro dipendenze;
2. I terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;
3. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
4. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente stabilito all'art. 1.

Art. 4. Dal 1° gennaio 1872 l'imposta di contingente sarà applicata a tutti gli altri fondi rustici fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

L'aliquota d'imposta su questi beni sarà quella che risulterà a carico dei beni già soggetti alla imposta, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'art. 1.

Essi però pagheranno pel 1872 soltanto due terzi.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze darà le disposizioni necessarie per stabilire sui fondi rustici ammessi in catasto e non censiti una imposta analoga a quella gravante i beni censiti.

Il prodotto dell'imposta sui terreni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

Art. 6. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio del contingente stabilito per la provincia.

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

Art. 7. Dal 1° gennaio 1872 cesseranno di aver vigore i diversi titoli d'imposta fondiaria fin qui vigenti per conto dello Stato nella sezione e provincia di Roma; cioè imposta principale, decimo per le strade nazionali, ventesimo pel nuovo catasto, centesimo già destinato per la riedificazione della Basilica Ostiense.

Parimente da detta epoca cessa di aver vigore la tassa a carico dei comuni di lire 510,936 54, stabilita col Sovrano editto pontificio del 7 ottobre 1866.

Art. 8. Dallo stesso giorno 1° gennaio 1872 entreranno in vigore nella provincia di Roma le leggi per la unificazione d'imposta sui fabbricati 26 gennaio 1865, N. 2136, ed 11 agosto 1870, N. 5784, Allegato *F*; come pure l'articolo 1 della legge 11 maggio 1865, N. 2276, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 4 rispetto ai fabbricati già esenti.

Art. 9. Alla imposta principale sui terreni e sui fabbricati saranno applicati i decimi addizionali in corso nelle altre provincie del Regno.

Art. 10. Finchè non sia attuato il sistema uniforme di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, lo Stato si rimborserà nella provincia di Roma delle spese di riscossione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale.

Art. 11. Col 1° gennaio 1872 andrà pure in vigore in detta provincia la legge sulle volture catastali dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *G*, e la legge del 3 maggio 1871, n. 202, serie 2ª.

Il termine del quale è parola all'articolo 1 della legge del 3 maggio 1871, n. 202, serie 2ª, scadrà il 30 giugno 1872.

Art. 12. Per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella provincia di Roma è autorizzata la spesa di lire 100,000 nel bilancio del 1871.

Art. 13. Provvisoriamente, fino a che non saranno esecutorii i ruoli del 1872, la riscossione delle imposte sui terreni e sui fabbricati sarà operata sui rispettivi ruoli dell'anno 1871, salvo il supplemento od il compenso del meno o del più pagato.

Visto, *il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *C*.

Legge che modifica la tariffa doganale d'importazione d'alcune merci.

Art. 1. È soppresso il diritto di bilancia sul grano, sulle granaglie, sui marzaschi, sull'avena e sulle farine.

Art. 2. La vigente tariffa doganale è modificata come segue:

Categoria prima.

Olii minerali grezzi per ogni 100 chil. L. 5 »
Olii minerali rettificati o depurati o raffinati per ogni chilogramma . . . . » 9 »

Categoria dodicesima.

Grano e frumento ogni 100 chilogrammi (compresi i diritti addizionali) . . . » 1 40
Granaglie, marzaschi ogni 100 chilogr. » 1 »
Avena, ogni 100 chilogrammi . . . . » 1 »
Farine, oltre la tassa, di cui all'articolo 23 della legge del 7 luglio 1868, n. 4490, ogni 100 chilogr. . . . . » 2 40

Art. 3. Con decreto Reale sarà determinato il giorno in cui andranno in vigore le disposizioni di questa legge.

Visto, *il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *D*

Legge che impone una tassa di bollo sulle bollette doganali e su quelle per il pagamento dei diritti marittimi.

Art. 1. È imposta sulle bollette di dogana e di pagamento dei diritti marittimi una tassa di bollo:

Di lire una per le bollette a cauzione di merci estere;

Di centesimi cinquanta per le bollette d'introduzione in deposito, per i lascia-passare di merci estere e per le bollette o quitanze dei proventi d'ogni sorta quando la somma pagata supera le lire dieci;

Di centesimi dieci per le bollette o quitanze dei proventi d'ogni sorta, quando la somma pagata non supera le lire dieci, e per ogni altra bolletta doganale.

Art. 2. Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette per accompagnamento di merci estere e le bollette per somme depositate.

Ne sono pure esenti le bollette che sono emesse per la temporaria importazione ed esportazione del bestiame destinato al pascolo o al lavoro e del grano portato ai molini per essere ridotto in farina.

Art. 3. Le tasse di bollo indicate nei precedenti articoli sono riscosse in dogana contemporaneamente alle emissioni delle bollette.

Sono anche riscosse in dogana le tasse di bollo per i manifesti, le polizze di carico e lettere di vettura che nei casi previsti dalla legge non vengono presentati in carta bollata.

Visto, *il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *E*.

Legge che sancisce una modificazione alla tariffa consolare.

Art. 1. I diritti da riscuotersi nei consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Ogni altra riscossione è vietata.

Art. 2. Tali diritti sono di due classi:

Quelli di prima classe sono dovuti nei consolati posti nelle Americhe, nell'Oceania, nei paesi d'Africa e d'Asia, situati sulle coste dell'Oceano e generalmente in tutti i consolati non compresi nella classe seguente;

I diritti di seconda classe sono dovuti nei consolati posti in Europa, negli Stati d'Africa e d'Asia, situati sulle coste del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Rosso, nel Marocco, nelle Canarie, Azzorre e Madera.

Art. 3. Le tasse riscosse negli uffizi consolari, ad eccezione di quelle stabilite nell'appendice della tariffa, sono distribuite come segue:

Spetta all'erario:

Negli uffizi retti da uffiziali di prima categoria: sui diritti di copia il 10 per cento; su tutte le altre tasse l'85 per cento.

Negli uffizi retti da agenti di seconda categoria: su tutte le tasse indistintamente il 15 per cento.

Spetta ai consoli di prima categoria: sui diritti di copia del proprio uffizio l'85 per cento, e degli uffizi dipendenti il 10 per cento; su tutte le altre tasse percette tanto nel proprio uffizio, quanto negli uffizi dipendenti, il 10 per cento.

Ai viceconsoli di prima categoria, capi d'uffizio sotto la dipendenza del console: sui diritti di copia l'80 per cento; su tutte le altre tasse il 5 per cento.

Ai viceconsoli di prima categoria residenti presso i consoli: su tutti indistintamente i diritti percetti nel consolato e nelle agenzie consolari dipendenti il 5 per cento. Dove sia più d'un viceconsole, tale quota spetterà per intero al viceconsole più anziano; dove poi non sia stabilito un viceconsole, la quota medesima passerà al console.

Ai consoli di seconda categoria: su tutte le tasse indistintamente percette nel proprio uffizio l'85 per cento, e negli uffizi dipendenti il 20 per cento.

Agli agenti consolari: su tutte le tasse indistintamente il 65 per cento.

Art. 4 I certificati di che ai paragrafi 71 e 73 della tariffa sono obbligatorii e dovranno essere rinnovati in ogni anno, a pena di doppio pagamento delle tasse ivi stabilite e non soddisfatte.

Art. 5. Le disposizioni che precedono entreranno in vigore a partire dal giorno che verrà fissato con decreto Reale, purchè non sia più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Dalla stessa epoca s'intenderanno abrogati gli articoli 6, 173, e 174 della legge consolare del 28 gennaio 1866, e qualunque altra disposizione contraria alla presente.

Visto, *il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

(La tariffa dei diritti da riscuotersi nei Regi Consolati all'estero sarà pubblicata nei prossimi numeri).

Il N. 261 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Nel caso in cui l'accordo contemplato nell'art. 3° della legge 7 luglio 1868, numero 4490, non possa conseguirsi e l'Amministrazione non intenda appaltare la tassa, la stessa Amministrazione notificherà al mugnaio la proposta della quota che crede esserle dovuta per ogni cento giri di macina.

Tale quota sarà esecutoria, salvo che il mugnaio ricorra al giudizio peritale contemplato nel suddetto articolo entro un mese dalla notificazione stabilita nel paragrafo precedente.

Il ricorso però non verrà ammesso ove preventivamente non sia prestata una cauzione corrispondente alla differenza calcolata per un trimestre fra la tassa proposta dall'Amministrazione e quella che il mugnaio è disposto ad accettare, la quale intanto verrà sempre pagata alle scadenze convenute.

Nel caso in cui il mugnaio sia soccombente dovrà versare all'erario, oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per cento all'anno. Dovrà inoltre pagare le spese del giudizio.

Se il mugnaio dichiarerà di voler pagare, durante la perizia, la quota proposta dall'Amministrazione, salvo il conguaglio, non sarà necessaria la cauzione prescritta dal secondo capoverso.

In questo caso le somme che risulteranno pagate in più dal mugnaio, gli saranno restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 16 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 262 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduta la legge del 16 gennaio 1871, n. 260, che autorizza il Governo italiano a stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la Convenzione annessa alla legge medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata l'unita Convenzione stipulata il giorno 16 giugno 1871 fra il Ministro delle Finanze ed il comm. Carlo Bombrini direttore generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, per effetto della autorizzazione data dalla legge 16 giugno 1871, n. 260.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, lì 16 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

CONVENZIONE *fra il Governo italiano e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.*

Allo scopo di dare esecuzione al progetto di Convenzione che il Governo del Re fu autorizzato dalla legge del 16 giugno 1871, n° 260, a stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia,

Questo giorno sedici del mese di giugno dell'anno milleottocentosettantuno, fra il Governo italiano, rappresentato dal Ministro delle Finanze commendatore Quintino Sella e la Banca Nazionale suddetta, rappresentata dal suo direttore generale commendatore Carlo Bombrini, a ciò debitamente autorizzato dal Consiglio superiore della Banca medesima,

Si conviene quanto segue:

Art. 1. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia somministrerà al Tesoro dello Stato a titolo di mutuo la somma di 150 milioni di lire in biglietti che sarà versata a misura delle richieste che ne farà il Governo.

Art. 2. La Banca Nazionale è dispensata dall'obbligo di tenere nelle sue Casse la riserva metallica per l'ammontare dei biglietti mutuati al Tesoro a termini dell'articolo precedente.

Art. 3. A garanzia di detto mutuo il Governo terrà depositata nelle Casse della Banca Nazionale tanta rendita consolidata 5 per cento quanta al ragguaglio di lire 70 per ogni 100 di valore nominale corrisponda al debito dello Stato.

La rendita suddetta sarà prelevata da quella che il Governo è stato autorizzato ad alienare colla legge dell'11 agosto 1870, n° 5785, e colla legge 31 dicembre 1870, n° 6161, d'approvazione del bilancio di prima provvisione del 1871.

Art. 4. Sulle somme di cui il Tesoro sarà debitore pel mutuo suddetto sarà liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse di centesimi 50 per ogni lire 100, nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 della Convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870.

Gli interessi della rendita depositata presso la Banca saranno semestralmente devoluti al Tesoro.

Art. 5. Il *maximum* della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale suddetta, stabilito coll'art. 4 della Convenzione provata colla legge dell'11 agosto 1870, e coll'art. 5 della Convenzione approvata colla legge 21 agosto 1870, è aumentato delle somme di cui il Tesoro è debitore in dipendenza della presente Convenzione.

Art. 6. La restituzione alla Banca del mutuo, di cui nella presente Convenzione, dovrà essere compiuta almeno tre mesi prima che la Banca riprenda il cambio in numerario de' suoi biglietti.

Art. 7. La presente Convenzione avrà il suo effetto il giorno successivo a quello in cui sarà approvata per Reale decreto.

Fatta in triplice originale, di cui uno per essere posto a corredo del decreto Reale di approvazione, e gli altri due per uso delle parti contraenti.

QUINTINO SELLA.

BOMBRINI.

TEODORO ALFURNO, *testimonio*.
PIETRO SCOTTI, *testimonio*.

Il N. 263 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Vedute le leggi in data dell'11 agosto 1870, n. 5785, e del 31 dicembre stesso anno, n. 6161;

Veduta la legge del 16 giugno 1871, n. 260, che autorizza il Governo a stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la Convenzione annessa alla legge medesima;

Veduto il Nostro decreto in data del 16 giugno 1871, n. 262, con cui è approvata la Convenzione stipulata il giorno 16 giugno 1871 fra il Nostro Ministro delle Finanze ed il direttore generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia;

Veduto l'articolo 3 della detta Convenzione pel quale, a garanzia del mutuo di centocinquanta milioni di lire in biglietti, il Governo è obbligato a tenere depositata nelle Casse della Banca Nazionale nel Regno d'Italia tanta rendita di consolidato cinque per cento, quanta al ragguaglio di lire settanta per ogni cento lire di valore nominale corrisponda al debito dello Stato;

Ritenuto che al saggio del 70 per cento la rendita che corrisponde al capitale mutuato di 150 milioni di lire è di lire 10,714,285 e che in conto di questa il Governo può già disporre di una rendita di lire 5,819,000 di consolidato romano già passato a carico dello Stato italiano per la Convenzione del 7 dicembre 1866 approvata colla legge del 27 maggio 1867, n. 3745, i cui titoli si sono trovati custoditi nelle Casse della cessata Amministrazione romana come patrimonio dello Stato, avendoli il Governo pontificio ritirati dai portatori con sostituzione di altra corrispondente rendita di consolidato romano, cosicchè a completare la totalità della rendita di lire 10,714,285, da depositarsi presso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia occorre provvedere alla emissione di altra rendita di consolidato 5 0/0 di lire 4,895,285;

Sulla proposizione del Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, in aumento al consolidato cinque per cento della rendita annua di lire *quattromilioni ottocentonovantacinquemila, duecentottantacinque*, con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1871.

Art. 2. Per il servizio della rendita, di cui all'articolo precedente, è fatta sulla Tesoreria centrale del Regno, cominciando dal 1° luglio 1871, l'annua assegnazione di lire 4,895,285.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Num. 264 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 3. dell'Allegato *C* annesso alla legge in data d'oggi n. 260;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le modificazioni alla tariffa doganale d'importazione delle merci portate dall'Allegato *C* alla odierna legge n. 260 andranno in vigore col giorno 1° luglio 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Per R. decreto del 2 aprile 1871 il signor Mariano Fogazzaro di Vicenza, deputato al Parlamento nazionale, fu nominato membro del Consiglio ippico del Regno; e con R. decreto del 31 di detto mese fu nominato membro dello stesso Consiglio il conte Gerolamo Fenaroli di Brescia.

Con Reale decreto delli 25 maggio scorso il sottocommissario di guerra aggiunto nel Corpo d'Intendenza militare Gatti Gaetano venne rivocato dall'impiego.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 6 del R. decreto 14 agosto 1870, n. 5817, col quale fu disposto che nessuno potrà essere nominato agente delle imposte dirette, se non dietro esame di concorso,

Determina:

Art. 1. Nei giorni 21 e 22 del venturo mese di agosto avranno luogo presso le Intendenze di Finanza di 1ª e di 2ª classe gli esami di concorso per le nomine ad agente delle imposte dirette.

Art. 2. Sono ammessi agli esami gli aiuti agenti e gli impiegati in disponibilità, che dal Ministro delle Finanze si riconoscessero averne i requisiti.

Gli aiuti agenti devono avere almeno un anno compiuto di servizio nell'attuale loro posto.

Art. 3. L'istanza per l'ammissione agli esami deve indirizzarsi al Ministero, in carta da bollo da lire 1, scritta di proprio pugno dagli aspiranti, e presentarsi quaranta giorni prima di quello fissato pel cominciamento degli esami all'Intendenza di Finanza da cui ciascuno aspirante dipende, o a quella nella cui circoscrizione egli ha la residenza.

L'aspirante che dipende da una Intendenza di 3ª o 4ª classe indicherà nell'istanza l'Intendenza vicina presso cui vorrebbe subire l'esame.

All'istanza deve sempre essere unito uno stato dei servizi prestati, debitamente autenticato, e se si tratta d'impiegati in disponibilità, devono aggiungervi anche la fede di nascita e dello stato di famiglia.

Le Intendenze trasmettono le istanze al Ministero *trenta* giorni prima del cominciamento degli esami, mediante elenco, nel quale danno pure le loro informazioni sulla capacità, diligenza ed onestà di ciascun aspirante.

Il Ministero partecipa le proprie decisioni sull'ammissione all'esame tanto all'Intendenza che trasmise l'istanza, onde ne dia notizia all'aspirante, quanto all'Intendenza, presso cui dev'essere sostenuto l'esame.

Art. 4. Ciascuna Commissione esaminatrice è composta dell'intendente, presidente, ed in sua assenza o impedimento, del primo segretario, dell'ispettore provinciale delle imposte dirette, del primo ragioniere dell'Intendenza, dell'ingegnere provinciale per il macinato, e di un delegato della prefettura.

Ove manchi taluno dei membri sopraccennati della Commissione, l'intendente lo surroga con un impiegato della Intendenza.

Ogni Commissione ha inoltre un segretario nominato dall'intendente.

Art. 5. L'esame consiste in una prova in iscritto ed una orale, e si tiene negli uffizi dell'Intendenza di Finanza.

I temi dell'esame scritto sono spediti dal Ministero delle Finanze agli intendenti di Finanza, in piego suggellato che essi apriranno alla presenza dei candidati all'atto di cominciare l'esame.

Art. 6. L'esame scritto comincia alle 8 antimeridiane, e non può durare oltre le ore 5 pomeridiane del giorno 11 agosto.

Alla compilazione dei lavori assiste uno dei componenti la Commissione, oltre il segretario di essa.

Prima di aprire l'esame la Commissione esaminatrice riconosce l'identità dei candidati.

È proibito ai candidati di comunicarsi reciprocamente le proprie idee, o di scambiare scritti fra loro.

È vietato l'uso dei libri; è permesso solamente di consultare le leggi e i regolamenti.

Gli scritti si consegnano al membro della Commissione che assiste all'esame.

Il membro della Commissione nota sopra gli scritti, alla presenza dei candidati, l'ora in cui gli scritti sono a lui consegnati, e vi appone la propria firma.

Art. 7. Gli scritti, appena terminato l'esame, vengono suggellati dall'intendente di Finanza, sotto la propria responsabilità, ed inviati con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale delle imposte dirette).

Agli scritti si unisce il processo verbale della Commissione esaminatrice, sulle operazioni e sovra tutti i fatti concernenti l'esame.

Art. 8. Quando vi sia fondata presunzione che per comunicazioni avute col di fuori, o in qualsiasi altro modo, sia stata compromessa la sincerità dell'esame scritto, il candidato non è ammesso all'esame orale.

Art. 9. L'esame orale ha luogo il 22 agosto p. v., e versa anch'esso sulle materie dell'unito programma.

Gli esaminatori faranno la domanda a loro scelta entro i limiti del programma, ma in modo da toccarne i cinque diversi titoli.

L'esame orale durerà un'ora per ogni candidato.

Non vi sono ammessi coloro che non si presentarono allo esame scritto, o non consegnarono i loro lavori, o che furono esclusi dall'esame orale a termini dell'art. 6.

Art. 10. Appena terminato l'esame orale di ciascun candidato, la Commissione passa alla votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti.

Perchè un candidato sia dichiarato idoneo nell'esame orale deve riportare almeno i trenta punti.

Art. 11. Il risultato di ogni votazione è immediatamente registrato in un processo verbale firmato da tutti i membri della Commissione.

La Commissione esaminatrice può aggiungere alla votazione quelle speciali osservazioni che crede del caso.

Nel processo verbale s'indicano i cognomi e nomi di coloro che furono ammessi all'esame orale, o che non si sono presentati, o che si ritirarono durante il medesimo.

Immediatamente dopo chiusi gli esami orali per tutti i candidati che si sono presentati, l'intendente manda al Ministero (Direzione generale delle imposte dirette) i relativi processi verbali.

Art. 12. Gli scritti trasmessi, come all'articolo 7, sono esaminati e giudicati presso il Ministero delle Finanze da una Commissione composta di cinque membri, nominata con decreto del Ministro delle Finanze.

La Commissione limita il suo giudizio agli scritti dei concorrenti che risultarono idonei all'esame orale.

Art. 13. Ogni membro della Commissione, di cui all'articolo precedente, dispone di quindici punti.

Per essere dichiarato idoneo nell'esame scritto il candidato deve riportare almeno quarantacinque punti.

Qualora non riporti tal numero di punti non può conseguire l'idoneità alla nomina d'agente qualunque sia il numero di punti ottenuti nell'esame orale oltre il minimo fissato dall'art. 10.

Le operazioni della Commissione, di cui è caso, e le votazioni sono immediatamente registrate in appositi processi verbali, firmati alla fine di ogni seduta da ciascuno degli esaminatori.

Art. 14 Il Ministero fa la classificazione graduale dei candidati secondo il numero dei voti riportati, e ne forma una tabella generale.

Questa tabella, approvata dal Ministro per gli effetti dell'articolo 6 del Regio decreto 14 agosto 1870, n. 5817, è trasmessa alle Intendenze di finanza perchè la comunichino agli interessati.

Agli aspiranti che non risultarono idonei è pure notificato l'esito negativo del loro esame.

Firenze addì 10 giugno 1871.

Il Ministro: QUINTINO SELLA.

Programma per gli esami di concorso ai posti di agente delle Imposte dirette e del Catasto.

Generalità.

Diritti civili. — Persone ed enti morali che godono dei diritti civili — Cittadinanza — Domicilio — Residenza.

Diritti e doveri dei coniugi fra loro e riguardo alla prole — Patria potestà — Minore età — Maggiore età — Emancipazione — Incapacità — Inabilitazione e interdizione — Tutela.

Distinzione dei beni mobili ed immobili — Definizione della proprietà, modi di acquistarla e trasmetterla — Transazioni civili che la modificano, la limitano e la trasformano — Usufrutto — Uso — Condominio — Enfiteusi — Locazione — Mezzadria — Sorrita — Società — Censi — Vitalizii — Mutui — Natura ed effetti degli atti pubblici e privati — Specie — Ordini ed effetti dei privilegi ed ipoteche.

Procedura civile. — Ordinamento giudiziario del Regno — Competenza dei vari tribunali in materia d'imposte dirette — Cenno sommario sulla procedura e sugli atti che incombono agli agenti per la difesa dell'Amministrazione finanziaria nelle cause ordinarie e nelle cause contravvenzionali.

Diritto amministrativo. — Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria in genere — Dell'Amministrazione delle imposte e del catasto in particolare — Rapporto degli agenti coi vari uffici pubblici — Attribuzioni principali degli agenti delle imposte — Degli ispettori — Commissioni di revisione e di appello per le imposte dirette — Loro composizioni, attribuzioni e facoltà.

Economia politica. — Produzione della ricchezza — Scambio — Divisione del lavoro — Teoria del valore — Del prezzo — Del capitale — Della rendita — Distribuzione e consumo della ricchezza — Definizione dell'industria — Sue diramazioni principali.

Scienza finanziaria. — Principii regolatori delle imposte — Specie e caratteri delle imposte dirette ed indirette — Imposte reali e personali — Proporzionali e progressive — Tasse di quotità e di contingente — Indiziarie e dirette sulla rendita — Cenno storico delle imposte dirette, stabilite e riordinate in Italia dal 1860 in poi — Sistemi principali di catasto fondiario — Scopo del catasto — Metodi diversi di accertamento delle rendite fondiarie — Nozioni sui vari catasti attualmente vigenti nel Regno.

Imposte locali. — Nozioni sulle principali imposte autorizzate dalle leggi vigenti a favore dei comuni, delle provincie, delle Camere di commercio e di altri corpi morali.

Ingerenza dell'autorità governativa nell'approvazione, applicazione e riscossione delle imposte locali.

Sovrimposte comunali e provinciali all'imposta fondiaria — Loro limitazione, determinazione e liquidazione

Riscossione. — Legge del 20 aprile 1871 — Principii fondamentali del sistema di riscossione stabilito con detta legge.

Norme per gli appalti delle esattorie — Obblighi — Responsabilità e malleveria degli esattori — Procedimento per la riscossione — Avvisi — Cartelle — Quietanze a matrice — Multe sul ritardato pagamento delle imposte — Scadenze ordinarie delle rate d'imposta — Atti coattivi contro gli esattori ed i contribuenti — Norme generali per l'esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili — Versamento nelle casse dei ricevitori — Obbligo del non riscosso per riscosso — Rimborso delle quote indebite ed inesigibili agli esattori — Giustificazione e documentazione delle medesime — Sgravio provvisorio a favore degli esattori — Verificazioni alle Casse esattoriali nel caso di ritardato versamento — Speciali attribuzioni ed obblighi degli agenti in ordine alla riscossione delle imposte dirette.

Cenno sui sistemi principali di riscossione vigenti nel Regno prima dell'emanazione di detta legge.

Contabilità. — Legge 22 aprile 1869 e regolamento 4 settembre 1870 — Principii regolatori del sistema di contabilità a partita doppia.

Indicazione dei beni mobili ed immobili dello Stato — Norme per gli inventari e per le variazioni dei beni mobili — Norme per la stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti nell'interesse dello Stato — Forma e scopo degli stati di prima previsione e del bilancio definitivo delle entrate e delle spese — Obblighi e responsabilità degli agenti che maneggiano fondi dello Stato — Norme per la tenuta della contabilità relativa — Versamenti e rendiconti.

Distinzione delle spese fisse e variabili — Norme pei pagamenti delle spese — Varie specie dei mandati di pagamento — giustificazione e documentazione delle spese — Rendimento dei conti giudiziali degli agenti contabili.

Imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Registro dei possessori di redditi d'imposta di ricchezza mobile. — Norme per la conservazione — Variazioni annuali — Chiusura.

Legge del 14 luglio 1864 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta e modi di riscossione — Aliquota normale dell'imposta e decimi — Applicazione e reparto dell'addizionale per le spese di distribuzione e riscossione.

Enti tassabili — Redditi tassabili mediante ruoli o per ritenuta — Esenzioni — Defalchi — Classificazione dei redditi — Diversificazione — Imponibili.

Imposta esigibile per ritenuta — Redditi soggetti alla ritenuta — Rendite del Debito pubblico — Stipendi, pensioni ed assegni pagati dal Tesoro — norme per l'applicazione della ritenuta — Ricorsi contro la ritenuta.

Imposta esigibile mediante ruoli — Osservazioni d'accertamento di contribuenti e redditi tassabili — Liste dei contribuenti — Dichiarazioni e rettificazioni — Conferma per iscritto o col silenzio dei redditi precedentemente accordati — Iscrizioni e rettificazioni d'ufficio — Mezzi d'accertamento — Conguaglio dei redditi — Redditi definitivamente accertati.

Dichiarazione dei redditi dei corpi morali e delle società — Redditi propri e redditi dei loro creditori ed impiegati — Ritenuta di rivalsa — Dichiarazione dei redditi agrari — Affitti e locazioni a soccida — Colonie — Industrie agrarie esercitate dal proprietario e tassabili — Vincolo di redditi mobiliari tassabili a nome del contribuente con redditi tassabili al nome di altri possessori con rendite soggette alla ritenuta diretta — Con redditi fondiari — Determinazione del *minimum* imponibile — Detrazione delle prime L. 100 imponibili.

Accertamenti suppletivi — Redditi sfuggiti all'accertamento — Redditi tassabili nei ruoli suppletivi.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute — Ricorsi alle Commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni definitive.

Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Procedure, giudizio — Risoluzione.

Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli.

Sgravi, esoneri, rimborsi d'imposta, quote indebite ed inesigibili — Domande di rimborso degli esattori — Registrazione e revisione — Pene pecuniarie inscritte nei ruoli — Inflitte dall'autorità giudiziaria.

Imposta sui terreni.

Catasto dei terreni. — Norme generali per la conservazione del catasto secondo il Regolamento 24 dicembre 1870.

Domande di voltura — Loro forma — Documentazione — Persone obbligate a produrle — Proroghe per le domande — Registrazione e revisione delle domande — Iscrizione delle volture nel catasto — Termine per eseguirla.

Estratti catastali — Norme per il loro rilascio.

Renunzie delle mutazioni di proprietà — Obblighi de' vari ufficiali pubblici.

Liquidazione — Riscossioni e contabilità dei diritti catastali.

Contravvenzioni — Multe censuarie — Loro accertamento — Liquidazione e registrazione.

Casi che danno luogo a variazioni sul catasto rispetto ai beni, agli estimi, ai redditi — Termini per la denunzia di variazioni — Formazione ed approvazione degli stati di cambiamento.

Prospetti delle variazioni.

Norme per la tenuta del duplicato dei catasti.

Imposta sui beni rurali. — Base e reparto dell'imposta secondo la legge 14 luglio 1864 e le leggi successive — Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane — Esenzioni — Beni non censiti — Contingente compartimentale — Contingenti comunali — Aliquota ordinaria della imposta — Decimi addizionali per le spese di riscossione.

Variazioni annuali nel contingente comunale, per aumento o diminuzione di rendita.

Applicazione dell'imposta in base dei catasti — Leggi e disposizioni vigenti nei vari dipartimenti.

Applicazione dell'imposta in base alle dichiarazioni — Leggi speciali pel dipartimento Ligure-Piemontese.

Operazioni per la formazione dei ruoli.

Quote inesigibili.

Imposta sui fabbricati.

Catasto dei fabbricati. — Norme generali e speciali per la conservazione del catasto secondo il regolamento 24 dicembre 1870.

Imposta. — Legge 26 gennaio 1865 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta — Aliquota ordinaria e decimi addizionali — Sovrimposte.

Definizioni dei fabbricati e degli opifizi — Costruzioni rurali — Esenzioni permanenti e temporarie.

Operazioni d'accertamento dei fabbricati e dei redditi tassabili — Elenchi dei possessori — Dichiarazioni; loro forma e presentazione — Determinazione del reddito lordo e del reddito netto.

Dei fabbricati affittati e di quelli non affittati — Dei fabbricati posti in più comuni — Dei fabbricati producenti comulativamente redditi fondiari e redditi mobiliari.

Modificazione e revisione parziali dei redditi.

Contravvenzioni e pene pecuniarie — Liquidazione e riscossione.

Formazione dei ruoli principali e suppletivi.

Sgravi e rimborsi d'imposta — Quote inesigibili.

Avvisi ai contribuenti — Loro notificazione.

Reclami delle Commissioni — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Procedura — Risoluzioni.

Imposta sulla macinazione.

Legge del 7 luglio 1868, num. 4490, e del 31 dicembre 1870, num. 6162.

Decreti Reali del 21 agosto e 18 ottobre 1870, num. 5811 e 5944.

Regolamento del 19 luglio 1868, n. 4491, 26 dicembre 1869, num. 5408, 1° aprile 1870, numero 5596, e 2 aprile 1871, n. 157, serie 2ª.

Nozioni generali della tassa.

Accertamento del prodotto presunto dalla macinazione nei mulini non forniti di contatore.

Avvisi agli esercenti dei mulini — Norme per la notificazione.

Compilazione delle matricole e ruoli — Ruoli rettificativi.

Ruoli suppletivi.

Ricorsi delle Commissioni.

Rilascio delle licenze — Cauzione — Licenze speciali.

Contravvenzioni.

Accertamento del rapporto in cui sta la macinazione del granturco e della segala con quella degli altri cereali nei mulini ad un solo palmento forniti di contatore che si vuole destinare alla macinazione promiscua.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina triennale di un medico visitatore di 7ª categoria presso l'ufficio sanitario di S. Severo coll'annuo assegno di lire trecento, viene a tale effetto aperto un concorso per titoli a forma del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno, a tutto il 15 luglio 1871, le loro istanze corredate dei documenti indicati all'art. 2° del regolamento summentovato, del quale i concorrenti potranno prendere notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Firenze, addì 11 giugno 1871.

Il Direttore Capo di Divisione
SENSALES

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli.

Pel venturo anno scolastico 1871-72 si rendono vacanti nella Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli n. 2 posti gratuiti ripartiti nel modo seguente:

Pel Municipio di Napoli . . . . 1.
Per la provincia di Napoli . . . 1.

Gli esami di ammissione e di concorso si daranno nei capoluoghi di provincia, nel mese di agosto 1871, e nel giorno fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Per esservi ammesso, ogni aspirante deve presentare al prefetto della rispettiva provincia, almeno 15 giorni prima che incomincino gli esami, una domanda corredata delle seguenti attestazioni:

1° Fede di nascita, da cui risulti avere lo aspirante l'età di 15 anni compiuti;

2° Attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio, ed autenticata dal prefetto o sottoprefetto;

3° Dichiarazione autenticata, comprovante che ha riportato con buon esito lo innesto del vaccino, ovvero che ha sofferto il vaiuolo naturale.

Gli studenti, essendo liberi o pensionari, dovranno nella domanda di ammissione allo esame, dichiarare come intendono di essere ammessi al corso di medicina veterinaria.

Gli studenti pensionari saranno scelti fra quelli che avranno dato migliori prove di capacità negli esami di ammissione. Gli studenti che superarono gli esami di licenza liceale o l'equivalente, se intendono di concorrere ad un posto gratuito, dovranno presentarsi allo esame.

Sono esenti dallo esame d'ammissione, come studenti liberi, quei giovani soltanto che, con autentica attestazione, dimostrino alla Direzione della Scuola di aver già superato con buon successo quello di licenza liceale, o l'equivalente, per cui il giovane sarà ammesso agli studi universitari.

Gli esami verseranno sugli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, sul sistema metrico decimale e sulla lingua italiana, secondo il programma annesso al regolamento della Scuola, approvato con Regio decreto del 29 marzo 1868, n. 4328, raccolta delle leggi; di più in una composizione scritta in lingua italiana ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Nessun concorrente potrà esser proposto al Ministero per la pensione se non abbia ottenuto almeno quattro quinti de' suffragi.

Napoli, 10 giugno 1871.

Il Direttore della Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli
D. VALLADA.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione.

Con decreto ministeriale in data 15 corrente mese è stata autorizzata l'ammissione nella prima divisione della R. Scuola di marina (in Napoli), in qualità di allievi del 1° anno di corso, dei giovani appresso indicati i quali riportarono l'idoneità prescritta nello esame di concorso dai medesimi prestato in Livorno nanti la Commissione esaminatrice prevista dal Regio decreto 20 settembre 1868.

Bagini Massimiliano,
Barbavara Edoardo,
Borea Ricci Raffaele,
Verde Carlo,
Vitelli Luigi,
Gozo Nicola,
Borea Ricci Marco,
Balestri Olinto,
Pagano Carlo,
Priero Alfonso,
Pieri Nerli Francesco,
Capece Minutolo Vincenzo,
Tali Arrigo,
Presbitero Ernesto,
Di Monale Onorato.

I medesimi dovranno presentarsi al comando della predetta 1ª divisione della R. Scuola di marina in Napoli l'8 luglio p. v. provveduti del corredo fissato dalla tabella N. 1 annessa al R. decreto 20 settembre 1868.

Dato a Firenze, addì 15 giugno 1871.

Il Direttore generale del personale e servizio militare
A. DEL SANTO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il Comitato centrale dell'Esposizione nazionale dei lavori femminili in Firenze deve con suo rincrescimento far noto che sono andate smarrite 3 casse di oggetti esposti, due delle quali appartenenti al Sottocomitato di Cremona e contenenti un parafuoco ed un portacarte, ed una alla signora Orsini negli Orfei di città di Castello con entro un postergale e braccioli ricamati da poltrona.

Il Comitato centrale prega i Sottocomitati ai quali fossero per errore giunte queste casse a volerle respingere all'uffizio di segreteria in Firenze, via dei Pilastri, n 31. — Ed al medesimo fine si raccomanda ai capi delle diverse stazioni ferroviarie perchè si compiacciano nel caso che dette casse fossero giacenti per qualunque siasi ragione nei respettivi uffici a curare la loro spedizione allo indirizzo sopra accennato.

Il Comitato infine prega tutte le direzioni dei giornali italiani a pubblicare questo avviso, a tutti rendendo grazie anticipate.

Firenze, 16 giugno 1871.

Il Segretario del Comitato
C. PARRINI.

— L'Accademia de' Georgofili, accingendosi a riprendere i proprii lavori secondo i nuovi statuti che ha adottati, terrà un'adunanza inaugurale il dì 18 corrente, a ore undici e mezzo antimeridiane nella sala di sua residenza.

— Il *Giornale di Roma* del 16 pubblica il 36° elenco delle offerte a favore dei danneggiati dall'inondazione del Tevere.

Il totale generale della sottoscrizione sale alla cifra di 829,644 lire e 47 centesimi.

— Scrivono da Camogli 14 giugno alla *Gazzetta di Genova*:

Nella notte scorsa, tra le ore 10 e le 11, un terribile incendio scoppiava a bordo di uno dei bastimenti quivi in riparazione. Accortisi di detto incidente i tre uomini che erano alla custodia del legno suddetto, procurarono tosto di far gente, e fatte suonare le campane a stormo della chiesa e dell'oratorio, non tardò a comparire sulla calata gran numero di gente, ma per mancanza di pompe, e per la estensione e veemenza del fuoco, non si potè spegnere l'incendio. Furono fatti allontanare dal disastro gli altri bastimenti vicini, e quello danneggiato dovette totalmente abbruciare.

Detto legno non era nuovo, ma stava riparando al meglio possibile per poter riprendere la navigazione delle Coste; dicesi proprietà di certo Simonetti Andrea, ed assicurato alla mutua assicurazione di Camogli.

— Il prof. Schiaparelli, direttore dell'Osservatorio astronomico di Brera, manda la seguente notizia alla *Lombardia*:

Nella notte del 14 al 15 giugno corrente il signor Tempel, assistente presso il Regio Osservatorio di Brera, scopriva una nuova cometa *Beta* dell'Orsa Maggiore, nel punto del cielo di cui l'ascensione retta è 157 gradi, la declinazione boreale 57 gradi. La cometa si muove con moto assai lento, percorrendo circa mezzo grado di circolo massimo in un giorno, nella direzione che dalla stella suddetta sull'Orsa Maggiore va alla stella *Ypsilon* della medesima costellazione.

Essa è talmente debole, che a gran fatica si può riconoscerla coi migliori cannocchiali dell'Osservatorio, ed ha l'apparenza di una lieve nuvoletta del diametro di tre o quattro minuti.

Questa è la seconda delle comete osservate nel presente anno. La prima fu scoperta il 7 aprile passato a Carlsruhe dal signor Winnecke, e fu sempre assai piccola. Scomparve alla fine di maggio nei raggi solari; essa diventerà di nuovo visibile, forse notabilmente accresciuta di luce, verso la metà di luglio, ma si potrà osservare soltanto nell'emisfero australe della terra. Quanto è stato scritto del grande splendore di questa cometa, si appoggia a congetture fatte nei primi giorni dopo la sua scoperta, congetture che poi non si riconobbero fondate.

— Il nostro scultore Costantino Corti, scrive il citato giornale, ha condotto a termine il monumento all'astronomo Giuseppe Piazzi, che verrà inaugurato il 22 luglio p. v. a Ponte di Valtellina, ove l'illustre italiano nacque nel 1746. La statua misura cinque braccia; è in marmo di Carrara. Il celebre astronomo vestito nel suo ordine dei *Teatini*, è ritto sulla persona, con vera onestà avvolto nel mantello talare; le mani posa una sull'altra; alla sinistra tiene un foglio, su cui sono tracciati lo zodiaco e la zona degli asteroidi; il volto ha rivolto al cielo. Da quel volto di marmo, fisso, immobile, vedesi partire uno sguardo acuto, lungo, che passa le volte celesti, e va in traccia dell'astro, di *Cerere*, che pose la gloria dello scienziato. Questa espressione, mista di ansia e di sicurezza, di desiderio e di speranza, la sublime espressione del genio, che è sul punto di afferrare la verità, è resa con stupenda evidenza. Il Piazzi è lavoro degno dell'autore del *Lucifero*, del *Corradino*, del *Panfilo Castaldi*, del *Vittorino da Feltre*, e del *Federico Borromeo*.

— Leggesi nella *Gazzetta di Venezia* d'oggi:

Nella sala del Consiglio dei Dieci nel Palazzo Ducale stanno esposti quattro bozzetti, presentati al concorso di scultura, aperto dalla fondazione, Querini, per un lavoro in marmo di grandezza non minore del vero, a soggetto libero, ma di storia veneziana o di storia italiana, particolarmente legata alla veneta; lavoro che dev'essere eseguito pel 1875, e sarà premiato con lire 15 mila.

I quattro bozzetti rappresentano:

Biagio Giuliani, capitano della veneta Repubblica, che dà fuoco alla polvere per farsi saltare in aria il forte di S. Teodoro presso Canea, piuttosto che arrenderlo ai Turchi (24 giugno 1485).

Il ratto delle spose veneziane, da cui ebbe origine la famosa festa delle Marie.

Marco Polo che detta a Rusticiano da Pisa la relazione dei suoi viaggi.

I Veneziani che presentano al sultano d'Egitto il progetto di tagliare l'Istmo di Suez nel 1502.

— Ieri 16 giugno si fece a Milano la 19ª estrazione del prestito a premii di quella città. Le serie estratte sono 366, 989, 1743, 3842, 4019. Il numero 41 della serie 4019 vinse il premio di lire 100 mila. Portatore del numero, aggiunge la *Lombardia*, è un tal Landolfi di Milano.

DIARIO

All'ordine del giorno della seduta del 13 dell'Assemblea nazionale francese figurava la discussione di una proposta, presentata fino dal 6 marzo dai signori Luigi Blanc, Vittore Hugo, Pasquale Quinet, da essi abbandonata il 29 maggio e ripresa per proprio conto dal signor Toupet des Vignes.

Relatore per siffatta proposta fu il signor Antonino Lefèvre-Pontalis, il quale, per mandato della Commissione, si fece a sottoporla al voto della Camera, formulandola nei termini seguenti: « I processi verbali delle deliberazioni del governo della difesa nazionale e tutti i documenti e le testimonianze adatte a rischiarare il giudizio dell'Assemblea nazionale saranno assoggettati ad una Commissione d'inchiesta di 30 membri che esaminerà gli atti delle delegazioni di Tours e di Bordeaux. »

Fu a proposito di questa mozione che il generale Trochu ebbe la parola, e pronunziò, parte nella medesima seduta del 13 e parte nella seduta successiva, il lungo discorso che il telegrafo ci ha del resto comunicato abbastanza estesamente per dispensarci dal riprodurlo.

Il *Constitutionnel* non è tranquillo sul contegno che possa tenere il partito radicale estremo o, per meglio dire, il partito socialista nella occasione delle elezioni supplementari e mette in guardia i buoni cittadini contro ogni possibile sorpresa.

« Non bisogna illudersi, dice il *Constitutionnel*, gli uomini dei quali i nostri soldati hanno così valorosamente trionfato non sono disarmati. Quelli fra loro, e sono molti, che hanno potuto sottrarsi alla mano della legge, riprendono i loro conciliaboli. Essi redigono qua e là i loro manifesti che fanno poi affiggere nel corso della notte dai loro seidi. Essi diramano appelli fino in fondo alle campagne. Nè mancano taluni assassini, ultima parola dei malfattori, che vengono a spaventare ancora le popolazioni.

« Per tal modo conviene aspettarselo. L'insurrezione schiacciata nelle vie, riapparirà al momento dello scrutinio. Non già che essa voglia e possa più far pompa del suo cinismo di questi ultimi tempi. Anzi essa si mostrerà in forma modesta, non togliendo dal suo programma che gli elementi apparentemente più inoffensivi affine di non allarmare di soverchio la gente onesta, non sufficienti tuttavia ad accalappiare gli ingenui, gli inetti ed i pazzi. È una verità che i settari del sedicente socialismo uniscono alla violenza più brutale la più matricolata raffinatezza. Eglino non si scoprono intieramente alle masse se non allora che i loro perversi disegni sono a termine. Fino a un tale momento, i soli capi sanno dove vadano e dove vengano condotti gli altri.

« Ebbene, questa raffinatezza dei comunisti lavora già sordamente ad ottenere un successo elettorale agli uomini sui quali eglino credono o sanno di poter ancora contare. Perlocchè urge che tutti i buoni cittadini veglino, urge che recandosi risolutamente ed unanimemente a votare essi oppongano un'ostacolo invincibile a simili tradimenti. »

L'*Indépendance Belge* nota come a Versailles, a Parigi ed in tutta la Francia si vada propagando uno spirito di pacificazione e di tranquillità, e dice che il governo del signor Thiers non è certamente estraneo a questo risultato. I differimenti successivi dei processi evocati dinanzi ai Consigli di guerra devono spiegarsi con questa considerazione. « Così si annunzia oggi (13), dice il foglio di Brusselle, che i Consigli di guerra di Versailles non comincieranno a funzionare che fra alcuni giorni. Senza dubbio ci sarà tutto da guadagnare, non solo per gli accusati, ma anche per la giustizia, acchè la triste liquidazione della insurrezione del 18 marzo non si faccia che quando le passioni e le animosità inseparabili da una lotta così violenta saranno affatto spente.

« D'altronde il governo ha già amnistiato di fatto (la cosa fu detta all'Assemblea di Versailles e nessuno la oppugnò) due membri della Comune che, in mezzo all'enorme disordine creato dal trionfo della insurrezione in Parigi, hanno saputo rendere alla causa dell'ordine dei veri servigi. Questi due membri sono: il signor Beslay, delegato alla Banca di Francia ed il signor Theisz, delegato alla amministrazione delle poste. Il primo, colla sua fermezza, e non senza pericolo sicuramente, ha preservato da ogni violenza il principale stabilimento finanziario dalla Francia, a proposito di che gli venne resa una coraggiosa testimonianza dal sotto governatore della Banca marchese de Ploeucq. Il secondo, dopo avere anch'egli salvato il dipartimento delle poste contro le funeste imprese della Comune, ha fedelmente e scrupolosamente rimessa all'autorità legale l'amministrazione del servizio del quale era stato temporaneamente incaricato.

« In presenza di tali atti di buon senso e di clemenza, conchiude l'*Indépendance*, è lecito sperare che il signor Thiers ed i suoi colleghi repudieranno ogni inutile rigore e che, se si crederanno costretti a punire gli ispiratori ed i capi della Comune, eglino si guarderanno però dall'eccessiva severità contro quelle vittime di un fanatismo cieco che alla Comune hanno prestato un concorso più platonico che effettivo. »

Il Reichsrath germanico, come già abbiamo detto, aveva rinviato a una Commissione di quattordici deputati il disegno di legge sulla dotazione di quattro milioni pei generali più benemeriti. La Commissione fu subito nominata coll'incarico d'intraprendere una discussione preliminare. Radunatasi nel giorno 13 giugno, dessa, dopo un lungo dibattimento, al quale prese parte il principe Bismarck, approvò il progetto di legge, modificandolo in guisa che la somma di quattro milioni venga messa a disposizione dell'imperatore per dotazione ai comandanti di eserciti e agli uomini di Stato tedeschi i quali hanno in maniera eminente cooperato alle nazionali conseguenze della guerra.

Il Reichstag suddetto, nella tornata del 14 giugno, ha approvato alla terza e definitiva lettura il disegno di legge per l'assegnamento di quattro milioni da distribuirsi agli uomini bisognosi della landwehr e della riserva. Prese poscia a discutere per la seconda lettura il progetto di legge sulla dotazione di quattro milioni pei generali più benemeriti. Il signor Bennigsen, relatore, annunziò la modificazione che vi era stata introdotta col consenso dei rappresentanti del governo dalla Commissione dei Quattordici. Disse che le categorie dei militari che potranno partecipare a quella dotazione sono: 1° I comandanti dei grandi eserciti che hanno riportate vittorie; 2° Coloro che, senza essere al comando d'un intero esercito, hanno tuttavia preso una parte eminente a qualche battaglia; 3° Ufficiali di stato maggiore; 4° Uomini che hanno efficacemente contribuito al buono ordinamento dell'esercito. Dopo qualche dibattimento, la legge fu approvata con 175 voti contro 51.

Il principe Bismarck annunziò all'Assemblea che l'imperatore chiuderebbe il Reichstag nel giorno successivo.

Al discorso del Trono col quale il principe Carlo di Rumenia ha inaugurato il nuovo Parlamento dei Principati Danubiani, e di cui abbiamo già riprodotto il tenore, la Camera dei deputati ha risposto con un indirizzo in cui esprime la propria lealtà e devozione al Trono, e promette il suo appoggio al presente governo.

Riferiamo dai fogli francesi del 14 il testo dei manifesti diretti agli elettori dalla sinistra repubblicana e dalla sinistra radicale dell'Assemblea di Versailles agli elettori, secondochè il telegrafo ci ha annunziato.

Il manifesto della sinistra repubblicana è del seguente tenore;

La sinistra repubblicana agli elettori,

Allorchè l'Assemblea nazionale si è costituita a Bordeaux, il sentimento di un dovere comune, il dovere di salvare la Francia, riunì per un momento tutti i partiti.

Tutti furono d'accordo di aggiornare le questioni politiche che ci dividono per risolvere insieme le questioni di salute pubblica sulle quali noi potevamo e dovevamo intenderci.

Questo fu il *patto di Bordeaux*.

Noi vi rimanemmo fedeli fino a farci accusare di troppa moderazione per il nostro silenzio su ciò che più ci stava a cuore: il riconoscimento definitivo della Repubblica per parte dell'Assemblea.

I partiti monarchici hanno forse osservato, come noi facemmo, il patto di Bordeaux?

La guerra civile del nostro disgraziato Parigi era succeduta alla guerra contro lo straniero.

Una setta antisociale, antinazionale avea forviato una parte del popolo avendo la pretesa di difendere ciò che essa tendeva a distruggere: la Repubblica francese, la libertà municipale, la patria.

Prima ancora che la Comune si fosse ingolfata nel sangue e nelle fiamme, con un manifesto che sembra un lontano eco del passato si venne a proporre alla Francia come rimedio all'anarchia comunista il legittimismo appoggiato al ristabilimento di una religione di Stato.

I campioni del legittimismo commentano e completano oggi il manifesto del conte di Chambord, spargendo nelle campagne delle petizioni che domandano colla ristorazione dell'antico regime un intervento armato negli affari intorni dell'Italia, cioè una nuova guerra!

Appena terminata la guerra civile, la maggioranza dell'Assemblea ha creduto dover abrogare senza dilazione le leggi che intercedevano ai due rami della Casa di Borbone il territorio francese, e, malgrado le riserve espresse da una gran parte di coloro che hanno votato l'abrogazione immediata, l'opinione al di fuori commossa dalle manifestazioni che si erano prodotte in favore di quella che si chiamò la *maison de France* ha visto in questa grave misura una minaccia per la Repubblica.

Le agitazioni borboniche hanno incoraggiato un'altra monarchia a rilevar la testa.

I bonapartisti, ancora così vicini a Sedan, vengono già a rivendicare le reliquie della Francia da essi trascinata alla rovina, e abbandonata nelle mani dello straniero sanguinante e mutilata.

Qual è il rimedio ai pericoli che ci attorniano? questo è davanti noi, e in nostra mano.

La Francia ha 115 rappresentanti da eleggere per completare l'Assemblea nazionale.

Faccia essa conoscere, nelle elezioni, il suo pensiero, la sua volontà!

Che cosa abbisogna a questo paese che sorte da prove sì spaventevoli?

Gli abbisogna la pace interna, il lavoro, la sicurezza, il credito, la prosperità della agricoltura e dell'industria.

Gli abbisogna una nuova tregua imposta alle passioni politiche, la consolidazione dello stato provvisorio attuale del signor Thiers, l'uomo di Stato eminente, il di cui patriottismo non è contestato da nessuno, e che ha promesso di guardare intatto il deposito della Repubblica.

Gli abbisognerà più tardi un ordine definitivo, che non sia altro che lo sviluppo dello stato attuale e la conferma del governo nazionale.

Quest'ordine non può essere che l'ordine repubblicano.

Non più lista civile, non più Corte, non più fasto sterile e corruttore! Non più nuove rivoluzioni! — Vi sono tre monarchie rivali. Non vi ha che una repubblica.

Elezioni favorevoli alle pretese dell'una o dell'altra delle tre monarchie accrescerebbero l'agitazione pubblica, e ritarderebbero indefinitamente l'evacuazione del territorio che è ancora calpestato dalle armate straniere.

I repubblicani liberali della vigilia o dell'indomani, i patriotti che vogliono una repubblica fondata sull'ordine e sulla legge, sul rispetto di tutti i diritti e la pratica di tutti i doveri, quelli soli daranno alla Francia la stabilità ed il riposo nel progresso e nella libertà.

Elettori, sta a voi a scegliere!

(Seguono le firme di ottantuno deputati).

Il manifesto della sinistra radicale è concepito così:

Agli elettori

Cari concittadini,

È giunto il momento in cui ogni francese deve affermare quello che vuole, quello che pensa, quello che crede. Astenersi nelle attuali circostanze è rinunziare alla vita politica.

Di che si tratta? Di rifarci una Francia, di rigenerarla. Ora la rigenerazione comincierà da voi, dal voto che voi deporrete nell'urna. Ecco il principio della nostra rinascenza. Questa rinascenza è ancora una volta nelle vostre mani.

La monarchia ha inalberato la sua bandiera. Tocca a noi inalberare la nostra.

Non lasciatevi addormentare fino al giorno in cui vi risveglierete bruscamente trovando la monarchia.

La monarchia non può, che trascinarvi al cesarismo, ed il cesarismo alla decadenza suprema, senza rimedio.

Per sfuggirne voi non avete che una via. Tra l'abisso e voi sta la Repubblica. Attaccatevi a quest'ultima ancora. Al di là non vi è che precipizii, il vuoto senza fondo.

Voi siete giunti ad un momento in cui un popolo deve scegliere fra la vita e la morte. Ogni illusione a questo riguardo vi perderebbe senza speranza.

La morte è il ritorno ad un passato che tutti hanno condannato in casa nostra, qualunque ne sia il nome: antico regime, Napoleone, Carlo X, Luigi Filippo, Luigi Bonaparte. Questi diversi regimi non vi ricordano che cadute e rovine.

Ne abbiamo abbastanza di rovine! Riposiamo finalmente su ciò che nello spirito moderno si chiama libertà! Repubblica!

Noi lottiamo contro la forza delle cose che trascina le cose morte; dinastie, monarchie. Esse ci porterebbero nelle loro tombe.

Facciamo alleanza colle cose viventi; queste guariranno le nostre piaghe, ci ridoneranno la speranza, ci comunicheranno la loro forza. Esse renderanno alla Francia la sua giovinezza immortale.

Viva la Repubblica!

Versailles, 13 giugno 1871.

(Seguono le firme di ventidue deputati).

Senato del Regno.

Il Senato nella sua seduta di ieri, dopo di aver approvato senza osservazioni il progetto di legge per modificazione all'art. 3 della legge sul macinato, intraprese la discussione dell'altro disegno di legge all'ordine del giorno, per l'istituzione dei magazzini generali, intorno a cui ragionarono in vario senso i senatori Alfieri, Lauzi, De Gori, Magliani relatore ed i Ministri di Agricoltura e Commercio e delle Finanze, e ne vennero in seguito adottati senza contestazione i singoli articoli della legge.

Si procedette per ultimo alla votazione a squittinio segreto dello schema di legge discusso nella precedente tornata, relativo ai provvedimenti finanziari, non che di quello surriferito per modificazione alla legge sul macinato; riuscirono questi approvati a grande maggioranza di voti.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri proseguì la discussione generale del disegno di legge sull'ordinamento dell'esercito; intorno al quale ragionarono i deputati Cugia, La Marmora, Farini, il Ministro della Guerra; e per motivi personali prese pure la parola il relatore Corte.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Bombay, 16.

Oggi è giunto il piroscafo italiano *Persia* proveniente dai porti d'Italia.

Roma, 16.

Stamane alle ore 9 il generale Bertolè-Viale, accompagnato dal capitano Michiel, recossi al Vaticano in vettura di Corte dove ebbe un colloquio col cardinale Antonelli e chiese di presentare al Papa gli omaggi del Re. Antonelli lo ha ricevuto molto gentilmente e rispose che ne informerebbe il Papa.

Alle ore 10 1/2, 470 deputati cattolici, riuniti nel cortile di Santa Marta, entrarono processionalmente in San Pietro ed assisterono allo scoprimento del medaglione e della lapide commemorativa del 25° anniversario del pontificato di Sua Santità.

Grande affluenza di vetture al Vaticano.

La città è affatto indifferente e tranquilla.

La Guardia nazionale chiamata sotto le armi, accorse numerosa.

Versailles, 16.

L'emissione del prestito francese sarà soltanto di due miliardi al 5 per cento e senza premi.

La rivista di domenica avrà luogo a Longchamps.

Sono smentite le voci di modificazioni ministeriali.

Nulla è ancora deciso circa l'epoca in cui verrà tolto lo stato d'assedio in Parigi.

Le proposte fatte ieri da Baze e da Dahirel all'Assemblea furono affatto inattese; esse sono generalmente considerate come inopportune e si crede che non avranno alcun seguito.

I giornali annunziano che il generale comunista La Cecilia fu arrestato nel Calvados.

Il *Monde* dice che la petizione dei cinque Vescovi non domanda alla Francia una spedizione armata in Italia, ma soltanto una protesta diplomatica.

Il *Journal des Débats* risponde che una protesta diplomatica sarebbe digià anche troppo e che non abbiamo il diritto d'immischiarci in ciò che gli italiani fanno in casa loro, come essi non avrebbero il diritto d'immischiarsi nei nostri affari.

Atene, 15.

I ministri d'Italia e di Russia, Migliorati e Saburoff sono arrivati.

Berlino, 16.

L'ingresso solenne delle truppe e l'inaugurazione del monumento ebbero luogo, secondo il programma, col concorso di una immensa popolazione.

L'imperatore conferì alte dignità ai principi tedeschi che presero parte all'ultima campagna; nominò Moltke maresciallo di campo; conferì al ministro della guerra Roon il titolo di conte; decorò Manteuffel dell'Ordine dell'Aquila Nera e nominò molti altri generali capi di reggimenti.

Parigi, 16.

I corpo del generale Douay è partito per Lione.

Il *Constitutionnel* dice che esso ha la missione di disarmare la guardia nazionale nella valle del Rodano da Lione fino a Marsiglia.

Il generale Clinchant trovasi ancora a Versailles.

Il generale Ladmirault deve restare a Parigi col 1° corpo.

Diciotto fra i principali giornali di Parigi si sono costituiti in comitato elettorale, e proporranno agli elettori una lista unica.

I giornali repubblicani si sono astenuti.

Tutte le nomine degli ufficiali di tutti i gradi fatte da Gambetta saranno sottoposte ad una inchiesta rigorosa.

Roma, 16.

Il Corpo diplomatico sarà ricevuto da S. S. nei giorni 17, 20 e 21.

I deputati cattolici arrivati sono circa 3000.

Versailles, 16.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — In occasione della proposta di nominare una Commissione per rivedere i decreti del governo della difesa nazionale, Arago ricorda che egli e i suoi colleghi ne domandarono l'urgenza; dice di essere certo che usciranno dall'esame colla stima di tutti gli onesti; protesta contro i continui attacchi e le calunnie di cui i membri del governo della difesa sono l'oggetto.

Simon protesta anch'egli e domanda un'inchiesta pubblica, più pronta e completa che sia possibile.

Dopo questo incidente, l'Assemblea approva in seconda lettura la proposta di discutere la mozione tendente a nominare una Commissione d'inchiesta sulle cause dell'insurrezione.

Haentjens attacca vivamente la sinistra, alla quale rimprovera di avere combattuto tutti i governi monarchici e di avere così aiutato lo spirito rivoluzionario.

Delpit segnala i pericoli della *Internazionale*, di cui legge un manifesto pubblicato oggi dai giornali di Parigi.

Tolain promette di dare nell'inchiesta, con documenti alla mano, la vera storia dell'*Internazionale*. Dice che coloro che ne parlano passano sistematicamente sotto silenzio questo fatto che i fondatori e i delegati francesi dell'Associazione hanno difeso dappertutto la proprietà individuale, specialmente nei Congressi. Soggiunge che il governo imperiale avrebbe permesso che entrasse in Francia il manifesto stampato a Bruxelles, nel quale erano esposti i principii dell'Associazione, a condizione che vi fosse inserita una frase di elogio a Napoleone.

Tolain critica fortemente la politica equivoca di Napoleone, la quale eccitava alternativamente i padroni contro gli operai e questi contro quelli.

Tolain, interpellato sulla sua opinione circa il manifesto dell'*Internazionale*, dice di ripudiare energicamente gli assassini e gl'incendiari di Parigi.

Il progetto di legge è adottato.

Londra,	14	15
Consolidato inglese	91 15/16	92 1/16
Rendita italiana	56 5/8	— —
Lombarde	14 5/8	14 5/8
Turco	46 9/16	— —
Cambio su Berlino	32 15/16	— —
Spagnuolo	32 7/8	33 1/16
Tabacchi	91 —	91 1/8
Cambio su Vienna	— —	— —

La Banca d'Inghilterra ha diminuito lo sconto al 2 1/4 per cento.

Vienna,	15	16
Mobiliare	290 90	290 60
Lombarde	175 40	175 10
Austriache	428 50	424 50
Banca Nazionale	787 —	783 —
Napoleoni d'oro	9 83	9 83
Cambio su Londra	123 85	123 80
Rendita austriaca	69 05	69 —

Parigi,		16
Rendita francese 3 0[0	— —	52 75*
Rendita italiana 5 0[0	— —	57 60
Valori diversi.		
Ferrovie Lombardo-venete	— —	368 —
Obbligazioni id.	— —	232 —
Ferrovie romane	— —	66 —
Obbligazioni id.	— —	162 —
Obbl. Ferr. Vitt. Em. 1863	— —	155 15
Obbl. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	— —	— —
Credito mobiliare francese	— —	123 75
Obbl. della Regia Tabacchi	— —	458 —
Azioni	— —	675 —

(*) Cupone staccato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 16 giugno 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 757,0	mm 756,0	mm 756,5
Termometro centigrado	22,0	29,0	23,5
Umidità relativa	70,0	35,0	60,0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione / forza	N debole	O debole	O debole

Temperatura massima . . . . . . + 30,2
Temperatura minima . . . . . . + 14,5
Minima nella notte del 17 giugno + 17,0

PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Ferrari: *Gli ultimi giorni di Suli* — Ballo: *Flik flok*.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 17 *giugno* 1871)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale
Rendita italiana 5 0[0	1 genn. 1871	»	60 70	60 60	60 75	60 70	—	—	—
Detta 3 0[0	1 aprile 1871	»	35 40	35 20	— —	—	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0[0	id.	»	—	— —	82 —	81 95	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0	id.	»	— —	— —	79 80	79 75	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 genn. 1871	500	— —	— —	708	707 —	—	—	—
Obb. 6 0[0 R. coint. T. 1868 a. di 25	id.	500	484 —	483 50	484 50	483 25	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0[0		84	— —	—	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	[illegible]	— —	—	1473 —	1472 —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	[illegible]	— —	— —			—	—	2800
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	700
Banca di Credito Italiano			—	—	— —	— —	—	—	565
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 genn. 1871	[illegible]							
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	74 —	70 —	— —	—		—	—
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)		500	—		—	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.	1 luglio 1869	500	174 —	172 —	— —	—	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 genn. 1871	420	230 —	227 —	230 —	227 —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle suddette	id.	500	177 —	176 —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0[0		420	— —	— —		— —	—	—	—
Dette 5 0[0 ant. SS. FF. Mar.		500	—	—	— —		—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	392 50	392 —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle dette	1 aprile 1871	500	— —	—	[illegible] 50	179 75	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	1 genn. 1871	500	— —	—	[illegible] —	165 —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0[0 in serie compl.	1 aprile 1871	505	459 —	457 50			—	—	—
Dette in serie non complete		505	— —	—		— —	—	—	—
Dette in serie di una e nove		505	—	—		—	—	—	—
Az. Soc. an. per compra e vend. di terreni in Roma		500	—	—		—	—		—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	—	—		—	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1871	250	— —	—	—	—	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	—	—			—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	—	—					—
Prestito premi Reggio Calabria			—	—	— —	—	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	372 —	371 —	— —	—	—	—	—
5 0[0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1871	»	—	—	—	—	—	—	61 [illegible]
3 0[0 idem	1 aprile 1871	»	— —	— —	—	—	—	—	36 —
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	82 50
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi	id.		— —	— —	— —	— —	—	—	80 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	breve		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 38	26 34
Roma	30			Vienna	30			Francia	a vista	105 —	104 60
Bologna	30			Detto	90			Parigi	a vista		
Ancona	30			Augusta	90			Detto	30		
Napoli	30			Detto	90			Detto	90		
Milano	30			Francoforte	30			Lione	a vista		
Genova	30			Amsterdam	90			Detto	90		
Torino	30			Amburgo	90			Marsiglia	a vista		
								Napoleoni d'oro		21 —	20 98
								Sconto Banca 5 0[0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0[0: 60 70, 72½ f. c. — Impr. Naz. 81 90 c. - 81 95, 82 00 c. — Az. Banca Tosc. 1472 f. c. — Az. SS. FF. Merid. 392 50 f. corr.

Per il Sindaco: RENZI-VAIS

COMPAGNIA ANONIMA D'ASSICURAZIONE
A PREMIO FISSO
contro i danni degli Incendi e dello scoppio del Gas
stabilita in Torino, via San Filippo, n. 18

AUTORIZZATA DA S. M.

I signori azionari sono avvertiti essersi dal Consiglio di amministrazione in sua seduta del 7 andante fissato il convocato generale per il giorno ventotto giugno corrente, alle ore due pomeridiane, nelle sale di questa Direzione, situate nella casa propria della Compagnia, via San Filippo, num. 18, primo piano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Approvazione del resoconto dell'esercizio 1870.

2° Nomina di tre amministratori in surrogazione dei signori cav. Luigi Long, Giuseppe Ceresole e Francesco Dietrich, scadenti dalle loro funzioni per aver terminato il triennio.

3° Nomina di due azionari per la verifica dei conti, a mente dell'articolo 28 degli statuti, per riferirne alla prossima riconvocazione dell'assemblea.

Si fa presente ai signori azionari che non intervenendo nella prima adunanza il numero voluto si procederà ad una seconda, in cui, a termini del R. decreto 14 febbraio 1850, basterà, invece di venti, l'intervento di soli 12 azionisti.

Per assistere alle adunanze dovrà l'azionario possedere almeno dieci azioni. (Modificazione all'art. 19 degli statuti, approvata con Regio decreto 26 giugno 1856).

Torino, addì 13 giugno 1871.

2393—2 *L'Agente centrale:* E. CHARENCE

IMPRESA DEI BENI DEMANIALI DI VAL DI CHIANA
avente sede in Firenze, via Cavour, n. 9, 2° piano

Il Consiglio d'amministrazione, a tenore dell'art. 35 dello statuto sociale, convoca pel giorno 4 del prossimo mese di luglio l'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

L'adunanza avrà luogo alle ore 12 meridiane in via Cavour, n. 9, 2° piano

Il deposito delle azioni sarà fatto presso la Direzione della Società che ne rilascerà ai depositanti opportuno riscontro.

Firenze, 3 giugno 1871. *I Direttori*

2387—2 S. D'ANCONA — GIACOMO SERVADIO.

SOCIETÀ ITALIANA
PER LE
Strade Ferrate Meridionali

I signori portatori di Buoni in oro sono avvertiti che dalle sottoindicate casse, a partire dal 1° luglio 1871, sarà pagata la Cedola n. 3 di L. 15 in oro pel semestre interessi 6 per 100 scadente il 30 corrente giugno, e che i Buoni estratti il 1° aprile p. p. saranno rimborsati in L. 500 in oro dalle Casse stesse, cioè:

A *Firenze*, presso la Cassa Centrale dell'Amministrazione.
» *Napoli*, presso la Cassa Succursale.
» *Milano*, presso Giulio Bellinzaghi.
» *Torino*, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.
» *Genova*, presso la Cassa Generale.
» *Livorno*, presso M. A. Bastogi e figlio.
» *Ginevra*, presso la Banca di Credito e di Deposito dei Paesi Bassi.

Qualora più tardi si scorga il pagamento potersi effettuare anche a Parigi, ne verrà dato ulteriormente avviso.

Firenze, 10 giugno 1871.

2421—2 **La Direzione Generale.**

SOCIETÀ ITALIANA
PER LE
Strade Ferrate Meridionali

Si annunzia ai signori Azionisti che a partire dal 1° luglio prossimo sarà pagata la Cedola n. 2 (XVI) dei certificati provvisori) di L. 12 50 pel semestre interessi 5 per 100 sulle Azioni, scadente il 30 giugno in corso, alle sottoindicate casse, cioè:

A *Firenze*, presso la Cassa Centrale dell'Amministrazione.
» *Napoli*, presso la Cassa Succursale.
» *Livorno*, presso M. A. Bastogi e figlio.
» *Genova*, presso la Cassa Generale.
» *Torino*, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.
» *Milano*, presso Giulio Bellinzaghi.
» *Venezia*, presso Jacob Levi e figli.
» *Ginevra*, presso P. F. Bonna e C. al cambio che sarà in seguito indicato.
» *Londra*, presso Baring brothers et C., id. id.

Qualora più tardi si scorga potersi effettuare il pagamento anche a Parigi, ne verrà dato ulteriormente avviso.

Firenze, 10 giugno 1871.

2422—2 **La Direzione Generale.**

CASSA GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI AGRICOLE
E DELLE ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

Non è questa la prima volta che gelosia d'interessi abbia spinto taluno a procurare con slealtà e falsità la sfiducia del pubblico verso qualche Compagnia di Assicurazione offuscando la di lei riputazione e la di lei opinione per trarne le conseguenze a di lui vantaggio.

Ora questa inqualificabile prova si ritenta in pregiudizio delle Compagnie francesi di Assicurazione in genere, e più specialmente a danno della Compagnia denominata Cassa Generale delle Assicurazioni Agricole e delle Assicurazioni contro l'Incendio, mascherando l'asserto con malizioso studiato artificio, cioè a dire, che tanto devesi ritenere in causa alle conseguenze che saranno derivate alle Compagnie per effetto dei mali patiti dalla Francia e particolarmente dalla sua capitale

Ciò premesso, la Compagnia denominata Cassa Generale delle Assicurazioni Agricole e contro l'Incendio dichiara pubblicamente essere ciò falso; di non aver menomamente risentito danno dagli avvenimenti succeduti; mentre in tempo trasportata provvisoriamente la sua sede fuori Parigi, fu in grado di mantenere le sue relazioni coll'Italia durante l'investimento di quella capitale.

Dichiara inoltre che i suoi affari progredirono sempre colla più perfetta regolarità, e finalmente che lungi dall'idea di cessare dalle sue operazioni nell'Italia, si è prefissa per lo contrario di dare a queste il maggiore sviluppo possibile, ed acquistarsi viemaggiormente quella opinione e fiducia di cui le persone che seco lei sin qui ebbero rapporto hanno voluto onorarla.

Ciò serva a smascherare quelle dicerie che ad arte si sono sparse e fossero in seguito per emettersi da taluno di mala fede, tendenti non ad altro che ad ingannare il pubblico nelle sue buone relazioni con la Compagnia suddetta.

Firenze, 15 giugno 1871. *L'Ispettore Generale per l'Italia*

2491 VINCENZO VISSA.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI
Settimana 23ª *dell'anno* 1871. 2399

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti	Ritiri
[illegible]	517	305	94,232 83	62,929 31
Depositi diversi	29	46	127,471 16	105,063 83
Casse affiliate di 1ª classe in conto corr.	»	»	»	5,600 »
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	918 24	5,500 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme			222,622 23	179,093 14

MUNICIPIO DI BARI DELLE PUGLIE

Avviso d'asta
per lo appalto dei lavori di costruzione e compimento del nuovo porto di Bari.

Essendo anche riuscito deserto il secondo incanto per lo appalto dei lavori di costruzione e compimento del porto nuovo di Bari, si deduce a pubblica notizia che dietro una offerta privata presentata al Ministero dei lavori pubblici furono approvati dal Consiglio di Stato in sua adunanza del 2 corrente mese le modificazioni al relativo capitolato, che si riportano a piedi del presente avviso d'asta.

Per effetto di che si fa eziandio noto che il giorno 26 giugno del corrente anno, alle ore 10 ant., si procederà nella gran sala del palazzo della città di Bari delle Puglie, alla presenza del sindaco del comune, e contemporaneamente in Firenze presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle acque e strade) ad un altro esperimento a termini abbreviati per lo appalto dei sopraddetti lavori a base del progetto dell'ingegnere capo signor cav. Pietro Palermo, del corrispondente capitolato d'appalto e delle relative modificazioni superiormente approvate.

L'asta sarà aperta sulla somma soggetta a ribasso di lire 3,983,957 35, oltre a lire 216,042 65 per lavori imprevisti, spese di sorveglianza ed altro.

L'opera sarà intrapresa tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna, secondo le disposizioni vigenti della legge sulle opere pubbliche, e si dovrà compiere nel periodo di otto anni, da computarsi dal giorno in cui sarà fatta la detta consegna.

Le offerte dovranno essere segrete, formulate in base di un tanto per 100 di ribasso pel montare dello appalto applicabile a tutti indistintamente i lavori. Il discalo non potrà essere minore di quello stabilito nella scheda segreta indicante il *minimum* di ribasso, depositata sul banco delle autorità che presiederanno all'asta

Per essere ammesso a far partito all'asta dovrà esibirsi un certificato che assicuri l'idoneità del concorrente di data non anteriore di mesi sei, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio. Sarà obbligo eziandio di ciascuno dei concorrenti di depositare presso questo ufficio, in cui si presenterà, la somma di lire quarantamila, come cauzione provvisoria a garanzia d'asta.

Chi rimarrà definitivamente aggiudicatario, nell'atto della stipula del contratto dovrà prestare una cauzione definitiva di lire quattrocentomila, in numerario o in biglietti della Banca Nazionale o in cedole del Debito pubblico computate al valore corrente della Borsa della città di Bari.

Il termine utile per produrre il ribasso del ventesimo sarà di giorni cinque dalla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale verrà pubblicato a cura di questo municipio in Bari ed in Firenze.

Il capitolato con le relative modificazioni, la stima dei lavori ed i disegni tutti inerenti al detto appalto sono depositati in Firenze presso la segreteria del Ministero dei lavori pubblici, ed in Bari presso quella del municipio.

Le spese d'asta, del contratto, registro, carta bollata e copie saranno interamente a carico dell'Amministrazione appaltante.

Bari delle Puglie, li 15 giugno 1871.

Visto — *Il Sindaco:* G. CAPRIATI.

Il Segretario municipale: G. LUCIANI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale di acque e strade

Articoli addizionali di modificazione al capitolato 20 *novembre* 1870 *per l'appalto dei lavori di compimento del nuovo porto di Bari.*

Art. 1. Tutte le spese che a senso dell'art. 6 del detto capitolato dovevano stare a carico dell'appaltatore, saranno invece sostenute dall'Amministrazione appaltante.

Art. 2. In luogo del vigesimo, che secondo il terzo alinea dell'art. 9 del capitolato avrebbesi dovuto pagare all'appaltatore nel caso di scioglimento del contratto sull'importo delle opere non eseguite, sarà corrisposto il 10 per 100 dell'importo medesimo.

Art. 3. La collaudazione finale dei lavori, che ai termini del secondo alinea dell'art. 11 del detto capitolato dovevasi fare dopo nove mesi dalla data della loro ultimazione, avrà luogo invece dopo quattro mesi al più tardi dalla data medesima regolarmente accertata mediante apposito certificato dell'ingegnere direttore.

Art. 4. I danni provenienti da forza maggiore alle opere o provviste eseguite saranno, contrariamente al disposto dell'art. 14 del detto capitolato, compensati all'appaltatore a senso dell'articolo 348 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Art. 5. I pagamenti in acconto da farsi a termini dell'art. 16 del capitolato saranno dalla cassa del comune di Bari eseguiti entro un mese dalla data del certificato che avrà all'uopo rilasciato l'ingegnere direttore dei lavori, ma qualora per l'esaurimento dei necessari incombenti di Amministrazione si verificassero dei ritardi, lo appaltatore non avrà su ciò diritto a corresponsione d'interessi e di altra indennità qualsiasi.

Art. 6 La ritenuta del ventesimo, che giusta il detto art. 16 dovrebbe essere conservata nelle casse dell'Amministrazione fin dopo l'approvata collaudazione dei lavori, sarà invece di mano in mano che raggiungerà la cifra di lire diecimila invertita a cura dell'appaltatore in un corrispondente numero di cartelle del Debito pubblico al portatore da depositarsi nella cassa centrale dei depositi e prestiti in guarentigia dello esatto adempimento per parte dell'impresario di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 7. Le provviste, che a termini dell'art. 55 del capitolato dovrebbero essere pagate per tre quinti del loro valore, lo saranno invece per diecinove ventesimi, ed i blocchi naturali preparati e non dati in opera, ai rispettivi prezzi segnati ai numeri 96, 97, 98 e 99 dell'elenco annesso al capitolato diminuiti del ribasso d'asta e del 30 per cento dopo dedotto il ribasso d'asta.

Art. 8 L'importo dei materiali, utensili, galleggianti, ecc. ecc., che l'appaltatore è obbligato acquistare dall'Amministrazione a prezzi d'elenco, giusta l'art. 62 del capitolato, sarà ritenuto sopra ogni certificato d'acconto in rate ognuna di lire tremila fino a totale estinzione del debito anzichè in quattro sole rate uguali.

Dal Ministero dei lavori pubblici, *Firenze*, li 7 giugno 1871.

Pel Ministro: G. MARTINENGO.

Visto — *Il Sindaco:* G. CAPRIATI.

Per copia conforme:

2487 *Il Segretario:* G. LUCIANI.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Il Consiglio di Amministrazione ha l'onore d'informare i signori azionisti che le circostanze non avendo permesso la riunione dell'assemblea generale nel mese di ottobre scorso come era stato fissato, questa assemblea sarà di nuovo convocata nel mese di ottobre prossimo.

In conseguenza, a termini degli statuti, quei signori azionisti che vogliono prendervi parte sono invitati a depositare i loro titoli prima del giorno 10 del prossimo luglio:

A *Firenze*, presso la sede sociale, n. 11, via del Giglio.
» *Parigi*, presso la Società Generale di Credito Industriale e Commerciale, n° 72, rue de la Victoire.

Firenze, 17 giugno 1871. 2455

BANCA DI CREDITO ITALIANO

I signori azionisti sono informati che il Consiglio di amministrazione ha deciso la distribuzione di un dividendo di L. 12 per ogni azione liberata di 300 sopra i prodotti dell'esercizio 1870.

Questo pagamento avrà luogo a partire dal 24 corrente a ragione di L. 6 pel *coupon* (vaglia) n. 10 al 1° luglio 1870, e di L. 6 pel *coupon* (vaglia) n. 11 al 1° gennaio 1871:

A *Firenze*, presso la sede sociale, n. 11, via del Giglio.
» *Milano*, presso i signori Mazzoni e C. successori Uboldi.
» *Genova*, presso i signori Giuliano Cataldi e figlio.
» *Torino*, fratelli Ceriana, ed al cambio che sarà indicato.
» *Parigi*, presso la Società Generale di Credito Industriale e Commerciale, n° 66, rue de la Chaussée d'Antin.
» *Ginevra*, presso i signori Lombard Odier et C.

Firenze, li 17 giugno 1871. 2456

COMPAGNIA NAPOLETANA
per illuminare e riscaldare col gas

Il Consiglio d'amministrazione sedente in Parigi, piazza Vendôme, num. 12, previene i signori possessori di obbligazioni che il cupone n. 16, scadibile al 1° luglio prossimo, a partire dal giorno 2 detto verrà pagato a ragione di L. 15 presso le casse della Compagnia, in Parigi piazza Vendôme, n. 12, in Napoli via Chiaia, n. 138

Previene pure che nella sua tornata del 27 giugno corrente, ad ora 1 1/2 pom., avrà luogo il sorteggio delle 46 obbligazioni ad ammortizzarsi nel 1871 e rimborsabili al prezzo stabilito di L. 600, ognuna dal 2 luglio detto, presso le casse di sopra menzionate. 2483

Decreto.
(2ª *pubblicazione*.)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Salerno certifica che avendo perquisito i registri degli espedienti volontari, fra l'altro ha rinvenuto la seguente deliberazione di data quindici febbraio mille ottocento settantuno, cioè:

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia.

L'anno mille ottocento settantuno, il giorno quindici febbraio in Salerno.

Riuniti i componenti la seconda sezione del tribunale civile di Salerno, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Giovan Lorenzo Stefanelli vicepresidente, Francesco Ambrosini e Giuseppe Nappi giudici;

Letto il ricorso e gli atti esibiti, e la requisitoria del Pubblico Ministero;

Udito il rapporto del giudice delegato;

Atteso che Damiano Manna col suo testamento del due luglio mille ottocento sessantotto chiamava suo erede universale il canonico Pasquale Origa;

Atteso che con verbale del sette novembre mille ottocento settanta costui accettava l'eredità nella cancelleria della pretura di Sarno;

Atteso che dall'atto giudiziale di notorietà del ventitrè dell'ultimo gennaio, formato dinanzi il pretore di Sarno, luogo dell'aperta successione, risulta che l'anzidetto testamento sia stato l'ultimo, e che Damiano Manna non lasciava a sè superstite alcun erede necessario;

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare in favore di Pasquale Origo del fu Domenico, domiciliato nell'Episcopio, frazione del comune di Sarno, il tramutamento della rendita nominativa iscritta al defunto Damiano Manna fu Crescenzo, contenuta ne' seguenti otto certificati:

1. Certificato numero trentunmila trentacinque, registro di posizione numero ottomila ottocento otto, colla rendita annuale di lire duecento.

2 Certificato numero cento undicimila trecento ventiquattro, registro di posizione numero quarantatremila cento diciassette, annua rendita lire cento venticinque.

3. Certificato numero cento settemila duecento sessantasei, registro di posizione numero quarantunmila quattrocento sedici, annua rendita lire quattrocento sessantacinque

4. Certificato numero cento diciannovemila quattrocento ventisei, annua rendita lire novanta.

5. Certificato numero cento trentanovemila cinquecento quattordici, registro di posizione numero sessantanovemila cinquecento ottanta, annua rendita lire cento trenta.

6 Certificato numero cento quarantunmila ottocento cinque, registro di posizione numero settantaduemila sessantuno, annua rendita lire ottantacinque.

7. Certificato numero cento quarantasettemila cento cinquantadue, registro di posizione numero settantasettemila quattrocento ottantuno, annua rendita lire duecento.

8. Certificato numero cento quarantanovemila novecento otto, registro di posizione numero ottantunmila duecento ventotto, annua rendita lire quattrocento venticinque.

Deliberato a Salerno oggi suddetto di, mese ed anno.

Firmati: Giovan Lorenzo Stefanelli.
Vincenzo Deo, vicecanc.

Quietanza numero mille ottocento cinquantacinque, esatte lire quattro e centesimi cinque. — Mannelli.

Numero del registro di trascrizione cento trentotto — Farina.

Dato a Salerno oggi li venticinque febbraio mille ottocento settantuno, al procuratore signor Pecori copia semplice.

2304 Il cancelliere F. SERTI.

Estratto di bando per vendita forzata.
(2ª *pubblicazione*).

La mattina del 21 luglio prossimo 1871, alle ore 10, all'udienza che terrà il tribunale civile di Firenze (prima sezione civile) nella sala delle sue solite sedute avrà luogo l'incanto per la vendita di una casa con orto, posta in vicinanza del Ponte di Campi Bisenzio, luogo detto le Corti, popolo di San Lorenzo, comunità di Campi Bisenzio, espropriata alle istanze del signor Santi Becucci di San Mauro, rappresentato dall'infrascritto procuratore, in pregiudizio della signora Caterina Degl'Innocenti vedova Piccioli di San Lorenzo a Campi.

La vendita sarà fatta in un sol lotto sul prezzo di lire duemila duecento settacinque e centesimi sedici determinato dal signor ingegnere Soldi, e con tutte le condizioni stabilite nella sentenza proferita dal suddetto tribunale civile di Firenze del dì undici marzo di quest'anno, registrata con marca da lire 1 20, colla quale fu autorizzata la vendita medesima ed ordinato ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione entro trenta giorni successivi alla notificazione del bando. Le offerte non potranno essere minori di lire cinque.

Li 5 giugno 1871.

2362 Dott. LUIGI LETI.

Avviso.
(2ª *pubblicazione*)

In esecuzione del decreto trentuno marzo mille ottocento settantuno proferito dal tribunale civile di Grosseto, alle istanze della signora Carolina vedova Santi, madre e legittima rappresentante dei propri figli minorenni Ildegardo, Giovanni Battista, Rosilde, Corinta, e Lorenzo, domiciliati in Boccheggiano, comune di Montieri, la mattina del dì sei luglio prossimo futuro sarà proceduto al pubblico incanto, in undici separati lotti, sul montare complessivo di lire undicimila cinquecento quaranta, e sotto le condizioni di che nel citato decreto e pubblico bando del dì otto stante, di diversi beni immobili latamente ivi descritti, situati nel comune suddetto, e appartenenti ai prenominati minorenni Santi.

Dalla cancelleria della pretura di Massa Marittima.

Li 10 giugno 1871.

Il cancelliere

2433 Avv. OMERO MEZZEDIMI.

1951 **Editto.**

dal suo originale esistente nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Trani.

(3ª *inserzione*)

Al seguito di domanda presentata dal signor Giuseppe Cirilli, procuratore della signora Maria Giuseppa De Nittis, vedova del signor Arcangelo Lauro, i signori Pietro, Gennaro, Salvatore, Gaetano, Vincenzo, Francesco, Paolo e Fortunata Lauro, tutti figli del detto signor Arcangelo, non che il signor Cesare Cafiero, marito di quest'ultima, ed al seguito ancora della correlativa requisitoria scritta in data del ventiquattro marzo mille ottocento settantuno, trovasi emessa la seguente deliberazione:

L'anno mille ottocento settantuno, il giorno ventotto marzo in Trani.

Riunita la prima sezione del tribunale civile e correzionale nella camera di consiglio, intervenendo i sigg. Giovanni Francesconi presidente, Achille Bonghi e Salvatore Petrignani giudici;

Sull'affare iscritto a ruolo di quelli particolari di camera di consiglio relativo alla domanda avanzata dalla signora Maria Giuseppa De Nittis, vedova del signor Arcangelo Lauro, Pietro, Gennaro, Salvatore, Gaetano, Vincenzo, Francesco Paolo e Fortunata Lauro, tutti figli del detto sig. Arcangelo, nonchè il sig. Cesare Cafiero, marito di quest'ultima, colla quale chiedono che il tribunale ordini che l'annua rendita di lire cinquemila ottocento venti iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa di Arcangelo Lauro sia ripartita ed intestata nel modo indicato nella stessa;

Udito il rapporto fatto dal giudice delegato signor Petrignani;

Veduta la soprascritta dimanda e gli atti enunciati nella stessa, nonchè la requisitoria del Pubblico Ministero emanata sull'oggetto,

Il tribunale deliberando uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero della quale adotta i motivi e le considerazioni, ordina che l'annua rendita di lire cinquemila ottocento venti, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa di Arcangelo Lauro sotto il numero diciassettemila novantacinque, sia ripartita ed intestata nel seguente modo:

Per la sola proprietà a favore:

1° Di Pietro Lauro per annue lire ottocento quaranta . . . . L. 840

2° Di Fortunata Lauro per lire ottocento venticinque . . . » 825

Col vincolo dotale sotto l'amministrazione del marito.

3° Di Gennaro Lauro per lire ottocento trenta . . . . . » 830

4° Di Salvatore Lauro per lire ottocento trenta . . . . » 830

5° Di Francesco Paolo Lauro per lire ottocento trenta . . » 830

6° Di Gaetano Lauro per lire ottocento venticinque . . . » 825

7° Di Vincenzo Lauro per lire trecento trentacinque . . . » 335

In uno lire cinquemila trecento quindici . . . . L. 5315

Tutte le suddette partite saranno intestate pel semplice usufrutto a favore della signora Maria Giuseppa De Nittis, sua vita naturale, serbando il letto vedovile, sia con altrettanti certificati, sia con un solo per lire cinquemila trecento quindici.

8° Di Vincenzo Lauro in proprietà ed usufrutto lire cinquecento cinque . . . . . » 505

Totale lire cinquemila ottocento venti . . . . . L. 5820

Fatto e deliberato nel sopradetto dì, mese ed anno.

Firmati: Giovanni Francesconi, A. Bonghi, Petrignani, Mastromarino vicecancelliere aggiunto

Quietanza N. 2207.

Per l'annotazione del ricorso L. 15

Per un foglio di carta aggiunto alla presente . . . . . » 1 20

Per il provvedimento . . . . » 1 60

Totale lire quattro e centesimi trentacinque . . . . . L. 4 35

F. Biancolillo.

Per estratto conforme,

Rilasciato al procuratore sig. Giuseppe Cirillo, oggi li 27 aprile 1871.

Il cancelliere del tribunale
FRANCESCO BIANCOLILLO.

Resta diffidato chiunque creda di avervi interesse ad opporsi ne' termini e modi di legge.

Avviso.
(3ª *pubblicazione*).

Il sottoscritto, qual procuratore legale presso i collegi giudiziari di Palermo, attesta che il tribunale civile di Palermo, sezione civile, con sentenza del 10 marzo 1871 prediniò fra le altre statuizioni che siano intestate alla signora Emmanuela Bormento le lire 250 di rendita pubblica intestate in atto a Barbalonga Tommaso fu Nicolò con cartella rilasciata a Palermo li 2 giugno 1865, n. 31037, vincolata a favore dei dazi comunali di Palermo per cauzione del ricevitore sig. Francesco Di Giorgi, rimanendo integro il vincolo della cauzione; ed i boni dei danneggiati di n. 132, 323 (serie di lire 200), n. 175 (serie lire 400), n. 86 (serie lire 500), e n. 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 954, 955, 956, 957, (serie di lire 1000) in atto intestate a Barbalonga e Serio Tommaso.

Che perciò chiunque possa avervi dritto curerà farlo valere nei modi di legge.

Palermo, li 19 maggio 1871.

GIUSEPPE FORTUNATO, procuratore legale presso i collegi giudiziari di Palermo.

2142

2401 **Avviso.**

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Firenze con decreto del 26 maggio 1871 ha destinata l'udienza del 23 giugno corrente, a ore 10 antimeridiane, per la vendita ai pubblici incanti del podere e villa detta il Palagione, posti nel popolo di S. Cristofano, a strada comune, di Greve, espropriati dal signor avvocato Fabio Pescatori, a pregiudizio del signor cav. ingegnere Orlando Orlandini, sul prezzo attribuitoli dal perito giudiciale signor ingegnere Adelchi Francolini, con la sua relazione e stima del 6 settembre 1870, registrata a Firenze nel giorno stesso, registro 30, n. 6566, in ital. lire 14,326 e centesimi 30, ridotto di un decimo, e così sul prezzo di ital. lire 12,893 e centesimi 67.

Firenze, li 12 giugno 1871.

Dott. A. PARISI.

Estratto di bando
per espropriazione forzata.
(2ª *pubblicazione*)

In esecuzione di sentenza del tribunale civile di Firenze del dì undici marzo 1871, registrata con marca da bollo, proferita ad istanza del signor Pietro Monti, domiciliato in Firenze, rappresentato dal sottoscritto procuratore, a pregiudizio della signora Maria Stropeni vedova Del Corona e vedova Barghini, avrà luogo all'udienza che il tribunale medesimo terrà la mattina del 21 luglio prossimo venturo, a ore 10 antimeridiane, l'incanto del seguente immobile:

Una casa nella via San Lorenzo nel Castello della Beata a Signa, di n. 336, di tre piani, con cantina ed orto, rappresentata al campione della comunità di Signa in sezione G dalle particelle di n. 1043, 1044, con rendita imponibile di lire catastali 87 99, a cui confina conte Alberti, Cappellini, ecc., alle infrascritte condizioni:

L'incanto sarà aperto sul prezzo attribuito all'immobile dal perito signor Adelchi Francolini, e così per il prezzo di lire 6105 80.

Oltre il prezzo e frutti l'aggiudicatario pagherà del proprio le spese d'incanto, trascrizione, registrazione, ecc.

Ogni offerente prima dell'incanto dovrà depositare il cinque per cento del prezzo di stima per far fronte approssimativamente alle spese di cui sopra, e più il dieci per cento in contanti o in rendita al portatore.

Avvertesi che con la citata sentenza è ordinato ai creditori iscritti di depositare in cancelleria le loro domande di collocazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione del bando per l'istruzione del relativo giudizio di graduazione a cui fu delegato il signor giudice avvocato Lorenzo Bonci, come e meglio il tutto resulta dal bando affisso e pubblicato nei modi di legge.

Firenze, 14 giugno 1871.

2447 Dott. GIUSEPPE BELLI.

Estratto
dal suo originale che si conserva nella cancelleria della Corte d'appello di Catania, sezione civile.

La Corte d'appello di Catania, sezione civile, composta dai signori:

Commendatore Camillo Longo, primo presidente.

Cav. Giuseppe Amato, consigliere.

Cav. Luigi Basile, id.

Teobaldo Sorgente, id.

Cav. Saverio d'Amico, id.

Assistita dal vicecancelliere Vincenzo Nicolosi;

Riunita in camera di consiglio;

Sull'adozione del signor barone Salvatore Majorana Cucuzzella di Militello in persona dei signori Baronello Benedetto e cav. Fidenzi Majorana figli del commendatore signor Giuseppe di Catania;

Intesa la relazione del consigliere signor Sorgente;

Veduto l'atto di adozione e i documenti relativi;

Vedute le informazioni;

Inteso il Pubblico Ministero;

Veduti gli articoli 214, 215, 218 Codice civile,

Decreta:

Si fa luogo all'adozione.

Ordina che il presente decreto sia pubblicato ed affisso nella sala della Corte d'appello, in quella del tribunale civile e correzionale di Catania, nella casa comunale di detta città, in quella della prefettura, nella sala della pretura del mandamento Borgo, in quella della pretura di Militello, e casa di quest'ultimo comune.

Ordina inoltre che il detto decreto sia inserito nel giornale ufficiale di Catania, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*,

Così decretato in Catania il dì venticinque aprile mille ottocento settantuno.

Il primo presidente: Camillo Longo.

Il vicecancelliere: Vincenzo Nicolosi.

Numero 1603 della quietanza.

Specifica:

Dritto . . . . L. 6 »

Marca di registro . . . . . » 2 40

Repertorio . . . . » 20

L. 8 60

Fatta copia conforme rilasciata al signor Antonino Vigo.

Oggi in Catania li tre giugno mille ottocento settantuno.

Pel cancelliere
Il vicecancelliere aggiunto
2479 ANNUZZIATA LORENZO.

Diffida.

Il sottoscritto, agente procuratore della Compagnia di Assicurazione di Milano, rende pubblicamente noto che il signor Massimiliano Parenti, domiciliato alla Lastra a Signa, ha cessato fino dal giorno 5 corrente dall'incarico che aveva di riscuotere le ricevute firmate dal sottoscritto e di trattare assicurazioni per conto della Compagnia suddetta.

Firenze, li 16 giugno 1871.

2480 C. NUTINI.

Avviso.

A forma dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Giuseppe Dini del 15 giugno corrente, registrata con marca da L. 1 20 annullata, il sottoscritto fa invito ai creditori verificati e giurati nel predetto fallimento ad intervenire alla adunanza che avrà luogo la mattina del dì 26 luglio prossimo, a ore una pomeridiana, per deliberare sul concordato che sarà loro proposto dal fallito, o su quant'altro a forma di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 15 giugno 1871.

2468 G. MAZZI.

Errata-corrige. Nell'avviso n. 2244, inserito nella gazzetta di ieri, n. 162, ove dice *Vincenzo Tardino* deve dire *Vincenzo Jardino fu Santo*

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA